

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Melzo, 19/12/2011

OGGETTO IL PROVVEDIMENTO DEL DECRETO SALVA ITALIA

Con la presente circolare si analizzano le principali novità normative introdotte dalla nuova manovra correttiva (Decreto Salva Italia) pubblicata il 6/12/2011 in G.U., precisando che alcune disposizioni potranno essere oggetto di modifica in virtù degli emendamenti apportati dalle Camere in questi giorni.

Sarà nostra cura informarvi non appena verrà ufficializzata la versione definitiva del decreto stesso.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

I provvedimenti più importanti, dal punto di vista fiscale, riguardano:

- a) ritorno **dell'Ici sulla prima casa** (cd. IMU);
- b) **"a regime" le detrazioni del 36% e del 55%** (ridotta al 36% del 2013);
- c) **riduzione a € 1.000 del limite per l'utilizzo del contante** e dei titoli al portatore;
- d) **deducibilità ai fini redditi dell'Irap pagata sui dipendenti**;
- e) **aumento dell'addizionale regionale Irpef**;
- f) reintroduzione della **detassazione della capitalizzazione delle imprese (DIT)**;
- g) **nuova tassa sui servizi (Res)** in sostituzione della Tia e della Tarsu;
- h) **nuova tassa di possesso** per auto di lusso, imbarcazioni ed aeromobili;
- i) estensione dell'imposta di bollo ad altri strumenti e prodotti finanziari;
- j) **tassa una tantum dell'1,5%** sui capitali rientrati dall'esterno con lo **scudo fiscale**;
- k) disposizioni relative alla lotta all'evasione fiscale.

IMPOSTA MUNICIPALE (REINTRODUZIONE DELL'ICI) - DECORRENZA: DAL 2012

Con il D.lgs. 23/2011 è stata introdotta l'IMU "Imposta municipale unica" in applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il decreto:

- ne anticipa l'applicazione in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014;
- in tutti i comuni del territorio nazionale.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA: è il possesso:

di fabbricati, **ivi inclusa l'abitazione principale** e le **sue pertinenze** (unità accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità)

- per singola categoria;
- di aree fabbricabili;
- di terreni agricoli.

BASE IMPONIBILE: è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI (art. 5 Dlgs 504/92) con la seguente modifica riferite ai moltiplicatori:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita rivalutata del 5% x moltiplicatore

Categoria catastale	MOLTIPLICATORI		INCREMENTO
	"Nuovi" (IMU)	"Vecchi" (ICI)	
A (escluso A/10) C/2, C/6 e C/7	160	100	60%
B C/3, C/4 e C/5	140	140	-
		100	40%
A/10	80	50	60%
D	60	50	20%
C/1	55	34	62%

I nuovi moltiplicatori si applicano ai soli fini IMU; non si applica all'Irpef (dovuta sugli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze) né alle compravendite.

Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% x moltiplicatore 120 (in precedenza 75)

N.B.: rimane l'esenzione per i terreni agricoli in comuni montani (art. 9 c. 8 Dlgs. 23/2011)

Rimangono inalterati i criteri riferiti agli altri immobili:

- fabbricati non iscritti in catasto/oggetto di variazione permanente: rendita proposta con la procedura DOC-FA
- fabbricati in corso di realizzazione/recupero: valore dell'area edificabile fino ad ultimazione lavori
- aree fabbricabili: valore di comune commercio al 1 gennaio.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA: come per l'ICI, è prevista un'aliquota base ed una aliquota ridotta che potranno essere oggetto di **aumento o diminuzione** da parte dei regolamenti comunali entro determinati limiti.

In particolare è prevista una aliquota:

- **ordinaria: del 7,6 per mille;**
- **ridotta: del 4,0 per mille.**

ALIQUOTE DI IMPOSTA DELLA NUOVA IMU

ALIQUOTA	IMMOBILE	%	VARIAZ. COMUNALI
ORDINARIA	immobili diversi da quelli successivi	7,6‰	+/- 3,0‰
	immobili non produttivi di reddito fondiario		+ 3,0‰ o - 4,0‰
	posseduti da soggetti IRES		
	concessi in locazione		
RIDOTTA	abitazione principale e relative pertinenze	4,0‰	+/- 2,0‰
	fabbricati rurali ad uso strumentale	2,0‰	- 1,0‰

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per i proprietari di abitazione principale e relative pertinenze:

- è prevista una **detrazione massima di € 200**, fino a concorrenza dell'imposta;
- da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

VERSAMENTO

L'IMU andrà versata **esclusivamente tramite mod. F24**, con modalità da stabilire con specifico provvedimento.

DETRAZIONE DEL 36% E DEL 55% A REGIME - DECORRENZA: DAL 2012

LA DETRAZIONE DEL 36%

L'agevolazione fiscale:

- **diviene norma a regime** con inserimento direttamente nel Tuir (nuovo art. 16-bis Dpr 917/86);
- **assorbe (dal 2013) anche la detrazione del 55%.**

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.


Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

LA DETRAZIONE DEL 55%

Come anticipato:

- viene **anch'essa integrata nell'art. 16-bis Tuir**, divenendo pertanto norma a regime;
- l'aliquota di **detrazione del 55% dovrebbe trovare applicazione per le opere sostenute fino al 31/12/2012**, riducendosi successivamente al 36%.



ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

In relazione ad entrambe le detrazioni è infine previsto:

- il **mantenimento degli adempimenti** disposti dal DM attuativo n. 41/1998;
- pagamento: occorrerà procedere al pagamento tramite bonifico integrato;
- comunicazione: si ricorda che il DL 70/2001 (cd. "Decreto sviluppo") ha soppresso l'obbligo di comunicazione al centro operativo di Pescara, che pertanto non si rende più dovuto; andrà invece chiarito se (quantomeno in relazione ai lavori sostenuti nel 2012) si renderà ancora dovuta la comunicazione all'Enea per le spese detraibili al 55%;
- cessione dell'immobile **la detrazione non ancora fruita è trasferita all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti;**
- successione dell'immobile: la detrazione **transita agli eredi** che ne mantengano la disponibilità;
- **è cumulabile previo abbattimento al 50%** con la deduzione per le spese di manutenzione relativa agli immobili di interesse storico artistico.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ANTIRICICLAGGIO - LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE- DECORRENZA: DAL 6/12/2011

Il decreto modifica nuovamente i limiti disposte l'utilizzo del contante in materia di antiriciclaggio.

Con effetto dal 6/12/2011 il limite massimo per:

- l'effettuazione di **pagamenti "in contanti"**;
- emissione di **assegni "trasferibili"** o "non intestati"

viene portato ad €. 1.000.

Libretti al portatore: i libretti di deposito bancari o postali di importo pari o superiore, dovranno essere estinti o riportati "entro soglia" entro la data del 31/12/2011.

Osserva: si ricorda che detta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI ANCHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni antiriciclaggio (art. 51 Dlgs 231/07: commercialisti, società di elaborazione dati, ecc.) entro il 30° giorno successivo a quello in cui abbiano contezza dell'infrazione al limite dell'uso del contante devono trasmettere apposita segnalazione:

- **alla Direzione provinciale** dell'Agenzia delle entrate (per violazioni di importo inferiore a € 250.000) **o al MEF** (per violazioni di importo superiore);
- **ed all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate** (per permettere il tempestivo avvio di controlli di natura fiscale).

N.B.: il divieto scatta già per importi uguali a €. 1.000; il trasferimento in contanti è ammesso fino a €. 999,99.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

PERIODO	LIMITE	Rif.
dal 1991 fino al dal 29/04/2008	12.500	L. 197/91
dal 30/04/2008 fino al 24/06/2008	5.000	DL 223/06
dal 25/06/2008 fino al 30/05/2010	12.500	DL 112/2008
dal 31/5/2010 fino al 12/08/2011	5.000	DL 78/2010
dal 13/08/2011 fino al 5/12/2011	2.500	DL 138/2011
dal 6/12/2011	1.000	DL 201/2011

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (ART. 49 D.LGS 231/2007)

OBBLIGHI	DESCRIZIONE
LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE E/O DI TITOLI "AL PORTATORE"	DIVIETO di effettuare tra soggetti diversi (anche se privati) senza il tramite di un intermediario finanziario (es.: banca) il trasferimento, a qualsiasi titolo: <ul style="list-style-type: none">• di denaro• di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o altro titolo al portatore di importo pari o superiore a €. 1.000
ASSEGNI NON TRASFERIBILI	OBBLIGO di indicare: <ul style="list-style-type: none">• su assegni postali, bancari e circolari• su vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a €. 1.000 ⇒ il nominativo o la ragione sociale del beneficiario ⇒ e la clausola di non trasferibilità
SEGNALAZIONE AL MEF E AGENZIA ENTRATE	I professionisti di cui all'art. 12 Dlgs 231/07 devono segnalare le violazioni alle disposizioni precedenti di cui abbiano conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni

PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Viene **abbassata a €. 500** la soglia per i **pagamenti in contanti** effettuati dalle pubbliche amministrazioni per stipendi, pensioni, prestazioni d'opera ed e ogni altro tipo di emolumento.

N.B.: questi, se superiori alla soglia, vanno erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici bancari o postali**, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

AGEVOLAZIONI IRAP - DECORRENZA DAL 2012

In materia di imposta regionale sulle attività produttive sono introdotte le seguenti agevolazioni

DEDUCIBILITÀ DEI REDDITI DELL'IRAP RIFERITE AI DIPENDENTI

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012:

- **l'Irap "relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato"** diviene **deducibile ai fini Ires/Irpef**.

Soggetti interessati: la deduzione riguarda tutti i contribuenti diversi da quelli che determinano la base imponibile con sistema "retributivo" (risultano pertanto esclusi gli enti pubblici ed enti non commerciali per l'attività istituzionale) e dunque:

- **imprese** (indipendentemente che determinino il valore della produzione con il "criterio di bilancio");

ex art. 5 Dlgs 446/97 o "a valori fiscali" ex art. 5-bis Dlgs 446/97)

- **professionisti;**
- banche, società finanziarie e imprese di assicurazione.

Calcoli: si tratterà di fatto di una variazione in diminuzione a quadro RF/RG/RE di un importo pari all'**aliquota Irap del 3,9% applicata alla base imponibile previdenziale** riferita alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e soggetti assimilati.

CUNEO FISCALE

Al fine di diminuire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cd. Cuneo fiscale")

- **per i lavoratori di sesso femminile;**
- **e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti a tempo indeterminato** l'importo della deduzione forfetaria IRAP è aumentato su base annua:
- **ad €. 10.600**
- ad €. 15.200 per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Decorrenza: anche in questo caso le disposizioni si applicheranno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011 (ovvero il 2012, per i soggetti solari); pertanto, in UNICO 2012 la deduzione forfetaria andrà calcolata in base alle "vecchi" disposizioni.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - DAL 2011

Il decreto dispone che, a decorrere **dall'anno di imposta 2011 vi sarà** un aumento dell'addizionale regionale Irpef **dallo 0,9% all'1,23%**.

STUDI DI SETTORE - DA UNICO2012

Si intensificano ulteriormente i controlli relativi agli studi di settore e nel contempo si introducono disposizioni di favore per i soggetti in linea con gli stessi.

SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

Per i contribuenti che in relazione allo studio di settore presentato risultano:

- **congrui (anche per effetto dell'adeguamento);**
- e **coerenti** (a tutti gli indicatori di coerenza);

è prevista:

- **accertamenti basati su presunzioni semplici:** sono **preclusi** (sono soppressi i previgenti limiti per potervi comunque procedere);
- **prescrizione:** la **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- **redditometro:** l'accertamento sintetico del reddito è utilizzabile solo a condizione che il reddito complessivo accertabile **ecceda di almeno 1/3** (e non 1/5) quello dichiarato.

Nota: tali disposizioni si applicano a condizione che il contribuente abbia regolarmente presentato gli studi, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

DECORRENZA: le novità saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

INTERMEDIARI FINANZIARI COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA - DAL 2012

La manovra dà un forte impulso all'attività controllo delle operazioni finanziarie di qualsiasi contribuente.

A partire dal 1° gennaio 2012 **tutti gli operatori finanziari** (Banche e poste, Sim, Sgr, ecc.):

- saranno obbligati a **comunicare periodicamente le movimentazioni finanziarie** che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7 c. 6 Dpr 605/73 (in particolar modo i conti correnti)
- ed ogni altra informazione relativa agli stessi.

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si dovranno stabilire le modalità di comunicazione estendendo l'obbligo anche ad ulteriori informazioni necessarie ai fini dei controlli fiscali (viene contestualmente abrogata, in quanto di fatto superata, l'analogha previsione recata dal comma 36-undevicies dell'art. 2 del DL 138/2011).

Nota: in passato i verificatori dovevano espressamente richiedere la documentazione relativa alle movimentazioni finanziarie dei contribuenti, avendo solamente accesso al numero di conto del rapporto intrattenuto. Il sistema attuale saranno gli operatori finanziari tenuti a trasmettere direttamente tutte le operazioni, che saranno immediatamente disponibili da parte dell'agenzia.

Le informazioni raccolte potranno essere utilizzate per individuare i contribuenti a rischio di evasione: sarà ad esempio possibile analizzare tutti i flussi superiori ad un certo importo indirizzati verso un determinato stato; pure tutti i versamenti effettuati nei confronti di un contribuente condannato per reati di mafia; ecc.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

In relazione alle ulteriori disposizioni della manovra si propone un riassunto in forma tabellare.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (RIEDIZIONE DELLA DIT)	
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)	<p>Tale misura ha l'obiettivo di premiare quelle aziende che incrementano il proprio patrimonio con aumenti di capitale sia mediante versamenti in denaro (compresi gli apporti dei soci senza obbligo di restituzione), sia trattenendo gli utili in azienda. Il meccanismo attraverso cui opera l'agevolazione prevede l'applicazione di una percentuale all'incremento di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio 2010.</p> <p>Il rendimento nozionale, in via transitoria, per il primo triennio di applicazione è fissato nella misura del 3% e genera una deduzione dall'IRPEF e dall'IRES (ma non dall'IRAP) nell'anno in cui avviene l'aumento del patrimonio e per tutti quelli successivi fin quando lo stesso patrimonio non subisce un decremento a causa di un'assegnazione o un rimborso ai soci. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto dal MEF da emanare entro il 31/01 di ogni anno. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.</p> <p>Al riguardo, rilevano:</p> <p>⇒ come variazioni in aumento:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ i conferimenti in denaro, a partire dalla data del versamento▪ gli utili accantonati a riserva (esclusi quelli destinati a riserve non disponibili), a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. <p>⇒ come variazioni in diminuzione (a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti▪ gli acquisti di partecipazioni in società controllate▪ gli acquisti di aziende o di rami di aziende. <p><u>Società neo-costituzione</u>: si considera incremento tutto il patrimonio conferito.</p> <p>Con apposito DM, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il MEF stabilisce le relative disposizioni di attuazione ed ulteriori norme aventi finalità antielusiva.</p> <p>Decorrenza: le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.</p>

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FISCALITÀ LOCALE	
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013, dovrebbe arrivare anche la nuova Res, cioè l'imposta sui rifiuti ed i servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.</p> <p>La tassa, che dovrebbe sostituire Tarsu e Tia, con un'aliquota dello 0,2 per mille:</p> <p>⇒ dovrebbe riguardare <i>"chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"</i>;</p> <p>⇒ corrisponde ad una <i>"tariffa commisurata alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie"</i>.</p> <p>Il regolamento con i criteri di determinazione del tributo dovrà essere emanato entro il 31 ottobre 2012.</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Al fine di promuovere comportamenti **trasparenti nei confronti del Fisco** e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2013:

- ⇒ professionisti
- ⇒ imprese individuali
- ⇒ imprese in forma associativa (ex art. 5 del TUIR)

potranno ottenere una serie di **benefici** diretti:

- alla **semplificazione** degli adempimenti amministrativi
- all' **assistenza diretta** da parte del Fisco per l'esecuzione dei singoli adempimenti
- alla **riduzione dei poteri di accertamento** dell'amministrazione

a condizione che:

- ⇒ provvedano all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- ⇒ istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Nota: il contribuente può adempiere a tali obblighi direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (art. 3, DPR 322/98)

ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI PER LA TRASPARENZA

Qualora tali condizioni non sussistano, oppure siano violate le disposizioni previste dal DLgs. 231/2007 (secondo la Relazione tecnica, il riferimento è all'obbligo di effettuare i pagamenti per importi superiori a €.1.000 con strumenti tracciabili), i contribuenti interessati:

- ⇒ perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti
- ⇒ sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000.

Al riguardo, i soggetti che adempiono agli obblighi relativi all'invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura (comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni

- non decadono dai benefici
- bensì restano soggetti all'applicazione della sanzione (da 1.500 a 4.000 euro) per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 Dlgs.472/97)

BENEFICI PREVISTI DEL REGIME

- | |
|---|
| ✓ semplificazione degli adempimenti amministrativi |
| ✓ assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria |
| ✓ accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA |
| ✓ per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 L. 146/98), esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art 39 del DPR 600/73 e all' art. 54 del DPR 633/72) |
| ✓ riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento. |
| Nota: quest'ultima disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (art. 331 cpp) per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000. |

Con riferimento ai punti sulla semplificazione, assistenza rimborso /compensazione Iva (comma 1, lettere a), b) e c)) il decreto rinvia ad un prossimo provvedimento delle Entrate.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

	<p>Tra l'altro, tale provvedimento potrà prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie⇒ la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie⇒ la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale⇒ l'anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. <p>ULTERIORI BENEFICI: oltre a quanto indicato, sono riconosciuti altri benefici ai soggetti che <u>non sono in regime di contabilità ordinaria</u>.</p> <p>In particolare è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e la predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP▪ l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili▪ l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA. <p>OPZIONE: l'utilizzo del regime premiale è subordinato all'esercizio di apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>Osserva: con uno o più provvedimenti delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuative.</p></div>
DICHIARAZIONE DEL FALSO	<p>I contribuenti che, a seguito delle richieste effettuate dall'amministrazione finanziaria, esibiscono o trasmettono:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ atti o documenti falsi (in tutto o in parte)▪ dati e notizie non rispondenti al vero <p>saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del DPR 445/2000 (falsità in materia di autocertificazione)</p>

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE	
BENI DI LUSO	<p>Per quanto riguarda i beni di lusso, non viene introdotta alcuna patrimoniale, bensì un super-prelievo su auto, aerei, elicotteri ed imbarcazioni.</p> <p>In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ per le auto più potenti è dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica nella misura di € 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kW;➤ per le imbarcazioni l'attenzione spostata dal possesso (di difficile accertamento) alla sosta

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

in porto. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri
- b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri
- c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri
- d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri
- e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri
- f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri
- g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri
- h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri
- i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni

ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

ECCEZIONI: la tassa non si applica:

- ⇒ alle imbarcazioni di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio nonché alle unità che si trovino in un'area di rimessaggio.
- ⇒ alle imbarcazioni possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

SOGGETTI: sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con apposito provvedimento delle entrate saranno stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.

PAGAMENTO: la ricevuta di pagamento, anche elettronica, è esibita dal all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

CONTROLLI E SANZIONI: le Capitanerie di porto e le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti previsti dalle nuove disposizioni ed elevano, in caso di violazione, apposito **processo verbale di constatazione** che trasmettono alla direzione provinciale delle entrate competente, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse.

In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 % dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

- **per gli aeromobili privati,** è istituita un'imposta erariale in base al peso (in Kg) dello stesso. Il meccanismo di tassazione si articola nelle seguenti misure annuali:

1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

	<p>2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg 3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg 4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg 5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg 6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg 7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg</p> <p>Per gli elicotteri, l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso mentre per gli alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, sarà di €450,00.</p> <p>SOGGETTI: l'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità.</p> <p>Nel caso in cui il certificato:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di 1/12 degli importi indicati per ciascun mese di validità.⇒ sia in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto l'imposta è versata, entro 90 giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti per ciascun mese da quello in corso e fino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 gennaio 2012. <p>Sono esenti dall'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;▪ gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo▪ gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation)▪ gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia▪ gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita▪ gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. <p>MODALITÀ VERSAMENTO: l'imposta è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.</p>
<p>IMPOSTA BOLLO TITOLI</p>	<p>L'applicazione dell'imposta di bollo vie estesa anche agli strumenti ed ai prodotti finanziari. Si tratta, in particolare, del conto deposito titoli ed altri prodotti finanziari, come le polizze assicurative sulla vita e i fondi comuni, colpendo in tal modo tutti i soggetti che detengono una seppur minima attività finanziaria.</p> <p>Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il nuovo bollo si applicherà a tutte le comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. La base imponibile dell'imposta, dovuta in forma proporzionale, sarà costituita dal complessivo valore di mercato o, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso.</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

	<p>Le aliquote sono fissate nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 0,1 % annuo per il 2012⇒ 0,15 % a decorrere dal 2013 <p>Inoltre, l'imposta è dovuta comunque nella misura minima di €. 34,20 e nella misura massima di €. 1.200.</p> <p>Tale disposizione può comportare alcuni effetti distorsivi. Infatti, sebbene l'imposta sia proporzionale, la fissazione del limite minimo comporta di per se la penalizzazione per i soggetti che presentano un portafoglio finanziario meno ricco rispetto al altri.</p>
SCUDO FISCALE	<p>Viene prevista, per i capitali che hanno beneficiato dello scudo fiscale, una imposta straordinaria dell' 1,5%.</p> <p>Gli intermediari finanziari che hanno ricevuto le dichiarazioni riservate o che attualmente detengono la custodia o l'amministrazione delle attività finanziarie emerse:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ provvedono a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate⇒ ricevono provvista dallo stesso contribuente⇒ effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo: entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel DLgs. 241/97. <p>SEGNALAZIONE: gli intermediari dovranno segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ a causa della cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate▪ oppure, per non aver ricevuto alcuna provvista utile al versamento. <p>Nei confronti di tali contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo.</p> <p>In caso di omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.</p> <p>L'imposta è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.</p> <p>Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno le relative disposizioni attuative individuate.</p>
RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI	<p>Si estende anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la disposizione prevista dall'articolo 23 DL 98/2011 (conv. in L.111/2011) in materia di riallineamento delle partecipazioni.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in 3 rate di pari importo da versare:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;⇒ la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. <p>Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	A decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 % sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI	Le agevolazioni fiscali ed i bonus assistenziali saranno vincolati ad un nuovo ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, e oltre una certa soglia di reddito non saranno più concessi. Sarà un apposito decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 maggio 2012 a stabilire la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE. Pertanto, chi avrà un valore ISEE oltre un certo limite (ad esempio, 20mila euro per nucleo familiare) sarà escluso da alcuni bonus fiscali (ad es. la detrazione del 19% sugli interessi passivi dei mutui per la prima casa, assegni per gli asili nido, esenzioni per la tassa universitaria, ecc..). I risparmi derivanti dalla misura saranno riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati a interventi a favore di famiglie numerose, di donne e di giovani.
CANONE RAI	Le imprese e le società, al fine di verificare il pagamento del canone Rai, nella relativa dichiarazione dei redditi, dovranno indicare: <ul style="list-style-type: none">▪ il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione▪ la categoria di appartenenza per l'applicazione della tariffa▪ gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.
ACCISE	A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, scatta un nuovo aumento delle accise sulla benzina. In particolare, l'imposta di fabbricazione: <ul style="list-style-type: none">⇒ sulla benzina salirà a 704,20 euro per mille litri;⇒ sul gasolio usato come carburante a 593,20 euro per mille litri.⇒ sul gas di petrolio liquefatti usati come carburante a €. 267,77 per mille chilogrammi⇒ sul gas naturale per autotrazione a € 0,00331per metro cubo Le somme così recuperate serviranno a rifinanziare il trasporto pubblico locale. Inoltre, viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e quella sul gasolio usato come carburante, sono fissate, rispettivamente, ad €.704,70 per mille litri e ad €. 593,70 per mille litri.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

MERKABA CONSULTING S.R.L.

Daniela Giuliani *Franco Cremonesi*

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it